SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

93A6545

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. **480.**

Modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in attesa del riordino del settore ed al fine di tutelare la salute pubblica, una disciplina transitoria dei requisiti per la produzione di emoderivati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«3. I centri di frazionamento di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere uno stabilimento di frazionamento e di produzione sul territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al riordino della materia.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0559

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. **481.**

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei trasporti*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0560

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1993.

Istituzione del servizio per il controllo interno nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del Segretariato generale è istituito il servizio per il controllo interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri posto alle dirette dipendenze del segretario generale.

Art. 2.

1. Alla direzione del servizio di cui all'art. 1 è preposto un collegio di tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da: due consiglieri del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con lo stesso decreto è nominato il presidente del collegio.

2. Sono assegnati al servizio sei dirigenti appartenenti al ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero, in numero non superiore alla metà, dirigenti provenienti da altre amministrazioni centrali dello Stato, appartenenti al contingente di cui alla tabella *A* allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le funzioni di segreteria del collegio sono disimpegnate da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzato, mediante decreto del segretario generale, in un apposito ufficio cui sono applicati tre impiegati di cui uno di qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Art. 3.

1. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui all'art. 1 del presente regolamento si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il servizio:

a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal segretario generale e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento;

b) stabilisce, d'intesa con i responsabili dei dipartimenti e delle altre unità organizzative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

3. Il servizio, nell'esercizio e per le finalità del controllo, può richiedere ai dipartimenti ed alle altre unità organizzative della Presidenza del Consiglio dei Ministri qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.

Art. 4.

1. Il collegio svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti e delle altre unità organizzative della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riferisce al segretario generale sull'andamento della gestione evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e proponendo i possibili rimedi, segnalando, altresì, le irregolarità eventualmente riscontrate.

2. I risultati dell'attività del servizio costituiscono oggetto di una relazione trimestrale al segretario generale.

Roma, 24 novembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A6702

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 novembre 1993.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto 18 giugno 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, con cui il predetto importo è stato fissato in L. 135.690;

Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1992 è risultato pari al 5,4%;

Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 135.690;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 143.020.

Roma, 4 novembre 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali
DIANA

93A6650

DECRETO 17 novembre 1993.

Modalità per il passaggio negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e delle imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto di crediti d'impresa iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, «testo unico»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'art. 162, comma 1, del testo unico che fissa l'entrata in vigore dello stesso al 1° gennaio 1994;

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico che abroga, tra l'altro, gli articoli 6, commi 1, 2 e 2-*bis* e 7, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto l'art. 161, comma 2, del testo unico che abroga, tra l'altro, l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

Visto gli articoli 106 e 113 del testo unico, concernenti l'«elenco generale» dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonché l'art. 107 del testo unico medesimo, concernente l'«elenco speciale»;

Visto l'art. 155, comma 1, del testo unico che stabilisce che i soggetti di cui all'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera *b)*, del predetto art. 106, relative all'esercizio in via esclusiva di attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del testo unico medesimo;

Visto l'art. 155, comma 4, del testo unico che stabilisce che i consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo;

Visto l'art. 156, comma 2, del testo unico, che sostituisce la lettera *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

Visto l'art. 155, comma 2, del testo unico, che estende l'applicazione dell'art. 107 alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 27 agosto 1993 che ha determinato — in virtù di quanto disposto all'art. 7, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197 — i criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati gli intermediari finanziari da iscrivere nell'«elenco speciale» tenuto dalla Banca d'Italia;

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'ordinato passaggio dagli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 197/1991 e dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 52/1991 negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico;

Considerata l'opportunità di realizzare il passaggio di cui sopra con procedure idonee ad evitare oneri amministrativi agli intermediari interessati;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione d'ufficio negli elenchi di cui agli articoli 106, 113 e 107 del testo unico degli intermediari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 197/1991.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del testo unico, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della legge n. 197/1991 sono iscritti d'ufficio nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico ovvero nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 del testo unico medesimo.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico, in attesa dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'art. 106 medesimo, si applicano le disposizioni della circolare del Ministero del tesoro del 26 giugno 1992, n. 1, relative all'esercizio dell'attività nei confronti del pubblico.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 della legge n. 197/1991 sono iscritti d'ufficio nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i consorzi di garanzia collettiva fidi sono iscritti d'ufficio in una apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo.

Art. 2.

Iscrizione d'ufficio nell'elenco generale dei soggetti iscritti nell'albo ex art. 2 della legge n. 52/1991

1. A decorrere dall'entrata in vigore del testo unico, i soggetti iscritti nell'albo ex art. 2 della legge n. 52/1991, sono iscritti d'ufficio nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico. A tal fine la Banca d'Italia trasmette all'Ufficio italiano dei cambi le risultanze dell'albo ex art. 2 della legge n. 52/1991.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 resta fermo il termine del 28 luglio 1994 previsto all'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334, per l'adeguamento del capitale sociale minimo di cui all'art. 106, comma 3, lettera *c)*, del testo unico.

3. I soggetti di cui al comma 1 per i quali vengono a mancare le condizioni per l'iscrizione nell'elenco generale presentano all'Ufficio italiano dei cambi domanda di cancellazione dal predetto elenco generale, a firma del rappresentante legale, contenente l'indicazione dei motivi per i quali si richiede la cancellazione ed accompagnata dalla relativa documentazione di supporto.

Art. 3.

Criteri oggettivi per l'iscrizione nell'elenco speciale ex art. 107 del testo unico

1. I criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993 restano confermati ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale ex art. 107 del testo unico, anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1.

2. I soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico, tenuti all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107, presentano domanda di iscrizione con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993.

3. Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, restano confermati i termini stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia emanato in attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993.

4. La Banca d'Italia comunica all'Ufficio italiano dei cambi l'avvenuta iscrizione nell'elenco speciale dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 4.

Iscrizione nell'elenco speciale dei soggetti già iscritti nell'albo ex legge n. 52/1991

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, tenuti all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, comunicano alla Banca d'Italia tale circostanza, indicando le condizioni che determinano l'obbligo di iscrizione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata tempestivamente e non oltre il 31 gennaio 1994.

3. La Banca d'Italia comunica all'Ufficio italiano dei cambi l'avvenuta iscrizione nell'elenco speciale dei soggetti di cui al presente articolo.

Art. 5.

Iscrizione nell'elenco speciale delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge n. 317/1991.

1. I criteri per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge n. 317/1991 formeranno oggetto di un successivo provvedimento.

Roma, 17 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6651

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 1993

Approvazione del modello IVA 99, riguardante la dichiarazione dei contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare ed importare senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 8, primo comma, lettera *c)*, e secondo comma del citato decreto n. 633, che consente di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione relative all'anno solare precedente o ai dodici mesi precedenti;

Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, il quale stabilisce che le disposizioni di cui alla lettera *c)* del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 si applicano a determinate condizioni, tra le quali quella stabilita dall'art. 1, primo comma, lettera *b)*, del menzionato decreto n. 746, concernente la presentazione all'ufficio IVA competente per domicilio fiscale, entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta, di un apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 4 del decreto n. 746, il quale stabilisce che le disposizioni degli articoli precedenti dello stesso decreto valgono anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma degli articoli 8-*bis* e 9 e dell'art. 68, lettera *a)*, del decreto n. 633;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1984 con il quale è stato approvato il modello IVA 99 concernente la dichiarazione da presentare all'ufficio IVA da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi ed importare beni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1984 e 6 dicembre 1986, con i quali sono state apportate modifiche a detto modello;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina il regime degli scambi intracomunitari;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *C)*, del citato decreto n. 331, che con la modifica apportata all'art 8, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, consente l'acquisto senza pagamento dell'imposta, nei limiti stabiliti dal secondo comma dello stesso art. 8, di beni da destinare anche a cessioni intracomunitarie;

Visto l'art. 41, comma 4, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale stabilisce che le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di cui all'art. 40, comma 9, dello stesso decreto sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti di cui al secondo comma degli articoli 8, 8-*bis* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 746, come modificato dall'art. 59, comma 2, del decreto n. 331 del 1993, il quale stabilisce che la dichiarazione di cui al comma 1, lettera *b)*, dello stesso decreto n. 746, deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio IVA alla Direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante;

Considerato che occorre provvedere alla modifica del modello IVA 99;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello IVA 99 concernente la dichiarazione da presentare all'ufficio IVA da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare, senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, acquisti di beni e servizi nello Stato, acquisti intracomunitari e importazioni di beni.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e a decorrere dalla suddetta data cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 6 dicembre 1986.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: GALLO

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

MODULARIO F. - Entrate

Mod. I.V.A. 99

DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO IVA DEI CONTRIBUENTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI ACQUISTARE ED IMPORTARE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Art. 1, primo comma, lett. *b*, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La dichiarazione deve essere redatta in triplice esemplare e presentata direttamente all'ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all'effettuazione della prima operazione senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond.

L'ufficio, dopo aver accertato che il modello sia stato debitamente sottoscritto e che gli esemplari siano fra loro conformi, appone il timbro a calendario, restituisce un esemplare al dichiarante quale attestazione dell'avvenuta presentazione e ne invia un altro alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio.

Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello in tutte le sue parti e negli appositi spazi e sottoscritto, in forma leggibile, dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.

La dichiarazione è valida per l'anno in cui la stessa è stata presentata. Per i contribuenti che optano per il calcolo del plafond secondo il metodo mensile e che, quindi, fanno riferimento, ai fini della determinazione dello "status", ai corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e/o delle operazioni intracomunitarie effettuate, registrate nei dodici mesi precedenti, la dichiarazione ha effetto, sempre che ne permangano i presupposti, per un triennio solare (l'anno in cui l'opzione viene esercitata e i due anni successivi) e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio; la revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio, barrando l'apposita casella R contenuta nel quadro relativo ai dati identificativi del contribuente.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE

Nell'apposito riquadro devono essere evidenziati i dati identificativi del contribuente con l'indicazione del numero di partita IVA allo stesso attribuito dall'ufficio ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, e successive modificazioni, e del codice di attività desumibile dall'ultima dichiarazione (dichiarazione annuale IVA, dichiarazione di inizio attività o di variazione della stessa) presentata. I dati identificativi, per le persone fisiche, sono costituiti dal cognome e nome, che vanno riportati senza alcuna abbreviazione e senza titoli onorifici o di altra natura (per le donne coniugate deve essere indicato soltanto il cognome da nubile), dagli estremi di nascita espressi in forma numerica (05/03/62) con l'avvertenza che la sigla della provincia è quella automobilistica (Roma = RM; Stato Estero = EE) e dal domicilio fiscale. Per i soggetti diversi dalla persona fisica deve essere indicata la denominazione o ragione sociale del contribuente che va riportata senza alcuna abbreviazione.

AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, DELLE OPERAZIONI ASSIMILATE E DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE NON IMPONIBILI O NON SOGGETTE E RAPPORTO CON IL VOLUME D'AFFARI

Nel secondo riquadro devono essere indicati gli ammontari delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e delle operazioni intracomunitarie non imponibili o non soggette effettuate, registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti a quello della presentazione della dichiarazione. Nel primo caso occorre barrare la casella 1 (metodo solare) e nel secondo caso la casella 2 (metodo mensile). In particolare:

nel codice 1 devono essere indicati:

a) i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra le quali sono ricomprese anche le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;

b) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono tra le altre ricomprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore in un altro Stato membro al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;

c) i corrispettivi delle cessioni di beni ai viaggiatori, di cui all'art. 52, comma 1, del decreto n. 331/93, diretti in altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti, ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili;

d) i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del menzionato decreto legge n. 331, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguiti mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale;

nel codice 2 deve essere indicato l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 *bis*, primo comma, del D P.R. n 633),

nel codice 3 devono essere indicati:

a) i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma, del D P R n 633),

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

c) i corrispettivi delle prestazioni, non realizzanti cessione intracomunitaria (le operazioni configuranti cessione intracomunitaria devono infatti essere indicate al cod. 1), di perfezionamento e di manipolazione usuale, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, prese in considerazione dall'art. 58, comma 2, del decreto legge n 331,

nel codice 4 va riportato il totale degli ammontari dei corrispettivi delle operazioni di cui ai codici da 1 a 3;

nel codice 5 va indicato l'ammontare del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 633, con esclusione dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Per i contribuenti che si avvalgono del metodo mensile, il volume d'affari, come sopra determinato, va calcolato tenendo conto delle operazioni attive effettuate, registrate nel periodo di riferimento;

nel codice 6 va determinato il rapporto tra il totale delle operazioni (cod. 4) e l'ammontare del volume d'affari (cod. 5), che evidenzia la sussistenza della condizione (percentuale superiore al 10%) prevista per l'esercizio della facoltà di fare acquisti, anche intracomunitari, di beni e servizi e di importare beni senza pagamento dell'imposta nell'ambito della relativa disponibilità.

I contribuenti che hanno posto in essere le operazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art 72 del D.P R. n. 633/72 e successive modificazioni devono, per effetto dell'equiparazione alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 *bis* e 9, imputare, secondo la natura delle operazioni, i dati relativi al loro ammontare nei singoli riquadri (da cod 1 a cod 3) predisposti per tali operazioni.

I dati da cod. 1 a cod 5 devono essere arrotondati alle lire 1 000. L'arrotondamento va effettuato per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 e per eccesso se è superiore Per facilitare la compilazione, negli spazi dove vanno indicati gli importi arrotondati, sono prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo

Nelle ipotesi di fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d'azienda, affitto d'azienda, ecc , il contribuente è tenuto a barrare la casella all'uopo predisposta evidenziando la partita IVA del soggetto (o di uno dei soggetti) che ha effettuato e registrato le operazioni che concorrono alla formazione dello "status" di esportatore. Qualora detto "status" derivi da operazioni riferibili a più soggetti (come ad esempio nel caso di fusione di tre società in un'unica nuova entità) i numeri di partita IVA dei soggetti diversi da quello già indicato dovranno essere riportati nel riquadro ANNOTAZIONI.

DATI RIFERITI A CIASCUN MESE RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI ESPORTATORE E DELLA COSTITUZIONE DEL PLAFOND

Il terzo riquadro deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che optano per il calcolo mensile del plafond Esso comprende tre colonne nelle quali vanno riportati i seguenti dati mensili ed i relativi totali:

- ammontare delle cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate (comprese le operazioni intracomunitarie sopra individuate) effettuate, **registrate** nei dodici mesi precedenti a quello di presentazione del modello;
- ammontare del volume d'affari conseguito nei detti mesi;
- ammontare delle cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate (comprese le operazioni intracomunitarie sopra individuate) **fatte** negli stessi mesi.

CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE

In calce alla dichiarazione deve essere indicato, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, se diverso dal contribuente titolare del numero di partita IVA, con l'indicazione nell'apposito quadratino del codice carica desumibile dalla seguente tabella:

Codice del dichiarante

1 Rappresentante legale o negoziale	5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata)
2 Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)	6 Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2, D P R n 633)
	7 Eredi del contribuente
3 Curatore fallimentare	8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa)	9 Società incorporante o risultante dalla fusione
	10 Altri

per il Contribuente

MODULARIO F. - Entrate

Mod. I.V.A. 99

UFFICIO IVA DI ____________

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO IVA DEI CONTRIBUENTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI ACQUISTARE ED IMPORTARE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Art. 1, primo comma, lett. *b*, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni)

CONTRIBUENTE

NUMERO DI PARTITA IVA | Revoca della dichiarazione di calcolo mensile dei plafonds [R] | CODICE ATTIVITÀ

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO [M] [F] | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | COMUNE | PROV.

AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, DELLE OPERAZIONI ASSIMILATE E DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E RAPPORTO CON IL VOLUME D'AFFARI

1	Cessioni all'esportazione [art. 8, primo comma, lett. *a*) e *b*)] e cessioni intracomunitarie		.000
2	Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, primo comma)		.000
3	Servizi internazionali (art. 9, primo comma) e prestazioni di servizi intracomunitarie		.000
4	Totale		.000
5	Volume d'affari	.000	
6	Rapporto percentuale $\frac{\text{Cod. 4}}{\text{Cod. 5}} \times 100$	Cifre intere , Cifre decimali %	

METODO PRESCELTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND (barrare la casella che interessa)

[1] METODO SOLARE - *Operazioni effettuate, registrate nell'anno solare precedente*

ovvero

[2] METODO MENSILE - *Operazioni effettuate, registrate nei 12 mesi precedenti da* Mese Anno *a* Mese Anno

Nell'ipotesi di fusione, scissione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, affitto d'azienda, ecc. barrare la casella [ ]
e indicare la partita IVA di provenienza

La presente copia, debitamente protocollata, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

DATI RIFERITI A CIASCUN MESE RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI ESPORTATORE E DELLA COSTITUZIONE DEL PLAFOND
(RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO OPTATO PER IL CALCOLO MENSILE DEL PLAFOND)

MESE	AMMONTARE delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e delle operazioni intracomunitarie effettuate registrate	VOLUME D'AFFARI	AMMONTARE delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e delle operazioni intracomunitarie fatte
1	000	000	000
2	000	000	000
3	000	000	000
4	000	000	000
5	000	000	000
6	000	000	000
7	000	000	000
8	000	000	.000
9	000	000	000
10	000	000	000
11	000	000	000
12	000	000	.000
TOT	.000	.000	.000

Annotazioni:

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE	CODICE CARICA	COGNOME e NOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)
DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA, INTERNO ECC	CAP COMUNE	PROV

ATTENZIONE: Apporre data e firma nel foglio riservato all'Ufficio

per la Direzione Compartimentale Dogane

MODULARIO F. - *Entrate* Mod. I.V.A. 99

UFFICIO IVA DI ______________________

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO IVA DEI CONTRIBUENTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI ACQUISTARE ED IMPORTARE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Art. 1, primo comma, lett. *b*, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni)

CONTRIBUENTE

NUMERO DI PARTITA IVA | Revoca della dichiarazione di calcolo mensile dei plafonds [R] | CODICE ATTIVITÀ

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO [M] [F] | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | COMUNE | PROV.

	AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, DELLE OPERAZIONI ASSIMILATE E DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E RAPPORTO CON IL VOLUME D'AFFARI		
1	Cessioni all'esportazione [art. 8, primo comma, lett. *a*) e *b*)] e cessioni intracomunitarie		.000
2	Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, primo comma)		.000
3	Servizi internazionali (art. 9, primo comma) e prestazioni di servizi intracomunitarie		.000
4	Totale		.000
5	Volume d'affari	.000	
6	Rapporto percentuale $\frac{\text{Cod. 4}}{\text{Cod. 5}} \times 100$	Cifre intere , Cifre decimali %	

METODO PRESCELTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND (*barrare la casella che interessa*)

[1] METODO SOLARE - *Operazioni effettuate, registrate nell'anno solare precedente*

ovvero

[2] METODO MENSILE - *Operazioni effettuate, registrate nei 12 mesi precedenti da* (Mese, Anno) **a** (Mese, Anno)

Nell'ipotesi di fusione, scissione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, affitto d'azienda, ecc. barrare la casella [ ]
e indicare la partita IVA di provenienza

ATTENZIONE

APPORRE DATA E FIRMA NEL FOGLIO RISERVATO ALL'UFFICIO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO		
DATA DI PRESENTAZIONE		ESTREMI DI PROTOCOLLO
GIORNO MESE ANNO		

DATI RIFERITI A CIASCUN MESE RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI ESPORTATORE E DELLA COSTITUZIONE DEL PLAFOND (RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO OPTATO PER IL CALCOLO MENSILE DEL PLAFOND)

MESE	AMMONTARE delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e delle operazioni intracomunitarie effettuate, registrate	VOLUME D'AFFARI	AMMONTARE delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e delle operazioni intracomunitarie fatte
1	000	000	000
2	000	000	000
3	000	000	000
4	000	000	000
5	000	.000	000
6	000	.000	000
7	000	000	000
8	000	.000	000
9	000	.000	.000
10	000	.000	.000
11	000	000	000
12	000	.000	.000
TOT	.000	.000	.000

Annotazioni:

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE	CODICE CARICA	COGNOME e NOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA NUMERO CIVICO SCALA, INTERNO, ECC	CAP	COMUNE	PROV

per l'Ufficio

MODULARIO F. - Entrate

Mod. I.V.A. 99

UFFICIO IVA DI ____________

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO IVA DEI CONTRIBUENTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI ACQUISTARE ED IMPORTARE SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(Art. 1, primo comma, lett. *b*, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni)

CONTRIBUENTE

NUMERO DI PARTITA IVA | Revoca della dichiarazione di calcolo mensile del plafonds [R] | CODICE ATTIVITÀ

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO [M] [F] | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | COMUNE | PROV.

AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, DELLE OPERAZIONI ASSIMILATE E DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E RAPPORTO CON IL VOLUME D'AFFARI			
1	Cessioni all'esportazione [art. 8, primo comma, lett. *a*) e *b*)] e cessioni intracomunitarie		.000
2	Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, primo comma)		.000
3	Servizi internazionali (art. 9, primo comma) e prestazioni di servizi intracomunitarie		.000
4	Totale		.000
5	Volume d'affari	.000	
6	Rapporto percentuale $\frac{\text{Cod. 4}}{\text{Cod. 5}} \times 100$	Cifre intere , Cifre decimali %	

METODO PRESCELTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND (*barrare la casella che interessa*)

[1] METODO SOLARE - *Operazioni effettuate, registrate nell'anno solare precedente*

ovvero

[2] METODO MENSILE - *Operazioni effettuate, registrate nei 12 mesi precedenti da* Mese Anno a Mese Anno

Nell'ipotesi di fusione, scissione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, affitto d'azienda, ecc. barrare la casella [ ]
e indicare la partita IVA di provenienza

ATTENZIONE

APPORRE DATA E FIRMA SUL RETRO DEL FOGLIO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

DATI RIFERITI A CIASCUN MESE RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI ESPORTATORE E DELLA COSTITUZIONE DEL PLAFOND (RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO OPTATO PER IL CALCOLO MENSILE DEL PLAFOND)

MESE	AMMONTARE delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e delle operazioni intracomunitarie effettuate, registrate	VOLUME D'AFFARI	AMMONTARE delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate e delle operazioni intracomunitarie fatte
1	.000	000	.000
2	000	000	000
3	000	000	000
4	000	000	000
5	000	000	000
6	.000	000	000
7	000	000	.000
8	000	000	.000
9	000	000	000
10	000	000	000
11	000	000	.000
12	000	.000	000
TOT	.000	.000	.000

Annotazioni:

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE	CODICE CARICA	COGNOME e NOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)		
DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA, INTERNO, ECC		CAP	COMUNE	PROV

Data ____________________ Firma ____________________

93A6684

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 ottobre 1993.

Autorizzazione alla Fideuram assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti i decreti ministeriali 18 marzo 1989 e 5 marzo 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Fideuram assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992 con la quale la Fideuram assicurazioni S.p.a, con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 15 settembre 1993, n. 306236, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Fideuram assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6687

DECRETO 29 ottobre 1993.

Autorizzazione alla Navale assicurazioni S.p.a., in Ferrara, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara;

Vista l'istanza in data 18 febbraio 1992 con la quale la Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 13 aprile 1993, n. 305414, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 maggio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra:

Decreta:

La Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6688

DECRETO 18 novembre 1993.

Determinazione del controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) ai fini dell'applicazione delle leggi in materia assicurativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti in particolare gli articoli 82 e 86 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti in particolare gli articoli 3 e 82 della predetta legge n. 742/1986;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente, tra l'altro, le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libertà di prestazione nelle assicurazioni contro i danni;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 49/1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Accertato che per l'anno 1994 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) va riferito al 29 ottobre 1993;

Vista la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del giorno 30 ottobre 1993, n. C 294 che ha pubblicato il valore di conversione della predetta unità di conto europea, al 29 ottobre 1993 nelle varie monete nazionali dei Paesi membri della Comunità europea;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1993 e fino al 30 dicembre 1994 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU), ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295, 22 ottobre 1986, n. 742, e del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, è pari a L. 1.855,14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6689

DECRETO 25 novembre 1993.

Proroga della gestione commissariale della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 29 luglio 1992, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993 con il quale è stato prorogato il termine della gestione straordinaria della predetta FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Vista la lettera dell'ISVAP in data 15 novembre 1993, n. 4647 Ris. Pres., e la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private ad essa allegata, riguardanti l'ulteriore proroga del periodo di gestione straordinaria della sopraindicata FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 23 novembre 1993;

Ritenuto opportuno concedere una ulteriore proroga della gestione straordinaria della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., per consentire al commissario straordinario la definizione di trattative attualmente in corso;

Decreta:

Il termine della gestione straordinaria della FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1993 è prorogato di novanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: SAVONA

93A6704

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 novembre 1993.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori. (Deliberazione n. 7522).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Viste le delibere n. 5446 del 7 agosto 1991 e n. 5498 del 2 ottobre 1991;

Vista la delibera n. 5564 del 20 novembre 1991, con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 17 marzo 1992 come successivamente integrate e modificate, da ultimo, in data 5 novembre 1993;

Vista la delibera n. 7521 del 17 novembre 1993 con la quale è stato, tra l'altro, ammesso in borsa il contratto di riporto a contante;

Considerata la necessità, in relazione alla prevista adozione della liquidazione a contante per i contratti aventi ad oggetto le azioni quotate in borsa, di estendere le funzioni del sistema di riscontro e rettifica giornalieri previsto nell'ambito del sistema telematico delle borse valori, anche ai contratti aventi ad oggetto azioni quotate in borsa negoziate a contante;

Considerata altresì l'opportunità di estendere le funzioni del sistema di riscontro e rettifica giornalieri, previsto nell'ambito del sistema telematico delle borse valori, anche ai contratti aventi ad oggetto warrant quotati in borsa in previsione della loro negoziazione mediante il sistema telematico delle borse valori;

Considerata altresì la opportunità di prevedere nell'ambito del sistema telematico delle borse valori un sistema informativo a supporto dell'operatività sui contratti di riporto a contante;

Delibera:

Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane è modificato e integrato come segue:

1. All'art. 1, comma 2, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente lettera:

«*g)* le caratteristiche e le modalità di funzionamento del sistema informativo di supporto al mercato dei riporti a contante.».

2. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera *e)*, sono inserite le seguenti lettere:

«*f)* "Liquidazione mensile garantita" designa la liquidazione mensile dei contratti aventi ad oggetto titoli quotati in borsa negoziati a termine, garantita dalla Cassa di compensazione e garanzia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 1/1991;

g) "Liquidazione a contante garantita" designa la liquidazione a contante dei contratti aventi ad oggetto le azioni ed i warrant quotati in borsa negoziati a contante, garantita dalla Cassa di compensazione e garanzia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 1/1991;

h) "Intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita" designa gli agenti di cambio, le SIM e le banche aderenti alla liquidazione a contante garantita;

i) "data di eseguito" designa la data di conclusione attribuita al contratto dal sistema di riscontro e rettifica giornalieri.».

3. All'art. 4, comma 1, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente lettera:

«*g)* esposizione e gestione di proposte di contratti di riporto a contante.».

4. L'art. 8, comma 2, è sostituito dal seguente:

«*2.* Con le norme di attuazione di cui all'art. 64, la Consob stabilisce gli orari di inizio e termine giornalieri delle negoziazioni e la durata delle fasi di "preapertura", "apertura" e "contrattazione continua", nonché l'orario di funzionamento del sistema di supporto informatico al mercato dei riporti a contante».

5. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 39 è sostituita dalla seguente:

«*a)* I dati relativi ai contratti conclusi sia con il sistema di contrattazione continua che alle grida, completi delle indicazioni rispettivamente previste agli articoli 27, 48 e 53.».

6. L'art. 41, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* La Consob determina, con le norme di attuazione di cui all'art. 64, le condizioni generali di negoziazione (parametri) richieste per il controllo automatico da parte del sistema della regolarità delle contrattazioni.».

7. Dopo il titolo V è inserito:

«*Capo I*

SISTEMA DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TITOLI QUOTATI IN BORSA NEGOZIATI A TERMINE LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE MENSILE GARANTITA».

8. Dopo il comma 1 dell'art. 47 è inserito il seguente comma:

«*2.* Il sistema provvede a determinare i saldi bilaterali degli aderenti alla liquidazione mensile garantita e alla loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze di compensazione.».

9. L'art. 48 è sostituito dal seguente:

«*1.* I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori autorizzati mediante il sistema di contrattazione in continua sono giornalmente completati, entro l'orario stabilito, a cura degli operatori stessi, con le indicazioni relative all'eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente.

2. I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori autorizzati con modalità di negoziazione diverse dalla contrattazione continua sono giornalmente dichiarati dagli operatori medesimi al sistema telematico entro l'orario stabilito. Le dichiarazioni contengono, per ogni contratto concluso, le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con l'indicazione relativa all'eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente.

3. Le dichiarazioni relative alla risposta premi e ai contratti di riporto possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del giorno successivo a quello fissato nel calendario di borsa.

4. Le dichiarazioni relative alle operazioni accessorie (compensi) possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del secondo giorno precedente a quello previsto dal calendario di borsa per la correzione errori.».

10. I commi 2 e 3 dell'art. 49 sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Le dichiarazioni contengono, per ogni contratto concluso, le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con l'indicazione relativa all'eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente.

3. Le dichiarazioni relative alla risposta premi e ai contratti di riporto possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del giorno successivo a quello fissato nel calendario di borsa.».

11. Dopo il comma 3 dell'art. 49 è inserito il seguente comma:

«*4.* Le dichiarazioni relative alle operazioni accessorie (compensi) possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del secondo giorno precedente a quello previsto dal calendario di borsa per la correzione errori.».

12. Il comma 3, dell'art. 50 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le rettifiche di cui al comma 1 possono essere eseguite entro il termine massimo del secondo giorno successivo a quello di negoziazione, ovvero di segnalazione da parte degli operatori autorizzati e dei committenti di cui all'art. 49, comma 1.».

13. I commi 2 e 3, dell'art. 51, sono soppressi.

14. Il titolo VI è soppresso.

15. Dopo l'art. 51 è inserito il seguente Capo:

«*Capo II*

SISTEMA DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO AZIONI E WARRANT QUOTATI IN BORSA NEGOZIATI A CONTANTE LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE A CONTANTE GARANTITA.

Art. 52 *(Funzioni del sistema)*. — *1.* Il sistema consente il riscontro e la rettifica dei contratti aventi ad oggetto azioni e warrant quotati in borsa negoziati a contante e delle relative operazioni accessorie (compensi) rispettivamente stipulati ed effettuate dagli operatori autorizzati e dagli altri intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita.

2. Il sistema, inoltre, procede alla determinazione dei saldi bilaterali, preventivamente riscontrati, delle operazioni di cui sopra ai fini della loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze di compensazione.

Art. 53 *(Dichiarazioni degli operatori autorizzati)*. — *1.* I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori mediante il sistema di contrattazione continua sono giornalmente completati con le indicazioni relative alla eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente, entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione.

2. I dati inerenti ai contratti conclusi dagli operatori con modalità diverse dalla contrattazione continua sono giornalmente dichiarati dagli operatori medesimi al sistema telematico entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione. Le dichiarazioni relative ai contratti contengono le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.

3. Il sistema consente altresì che siano dichiarati contratti aventi data di eseguito il giorno precedente a quello di dichiarazione al sistema. Le relative dichiarazioni sono inserite nel sistema entro l'orario stabilito e sono completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.

4. Le dichiarazioni relative alla risposta dei contratti a premio a contante possono essere effettuate dal giorno successivo a quello di dichiarazione al sistema del relativo contratto a premio e fino al giorno previsto dal calendario di borsa per la risposta premi.

5. Le dichiarazioni relative alle operazioni di estinzione anticipata dei contratti di riporto a contante possono essere effettuate dal primo al nono giorno successivo a quello di dichiarazione del relativo contratto di riporto al sistema.

6. Il sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie (compensi) sino al secondo giorno antecedente quello di liquidazione.

Art. 54 *(Dichiarazioni dei committenti).* — *1.* I committenti di cui all'art. 49, comma 1, dichiarano al sistema telematico i contratti conclusi nei confronti degli operatori autorizzati, anche per conto della loro clientela, e le operazioni accessorie secondo le modalità e nei termini previsti all'art. 53, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 55 *(Data di liquidazione dei contratti e delle operazioni accessorie dichiarati al sistema).* — *1.* Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita e alle operazioni accessorie (compensi), quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito.

2. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di riporto, quale data di liquidazione dell'accensione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito e, quale dàta di liquidazione dell'estinzione, il quindicesimo giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito.

3. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita a premio a contante, quale data di liquidazione dell'importo del premio, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito.

4. Il sistema, in caso di estinzione anticipata del contratto di riporto a contante, attribuisce automaticamente al contratto stesso, quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di estinzione.

5. Il sistema, in caso di esercizio anche anticipato, attribuisce automaticamente al contratto di compravendita derivante dall'esito del premio a contante, quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di esercizio.

Art. 56 *(Riscontro dei contratti conclusi).* — *1.* Il sistema esegue il riscontro automatico dei contratti dichiarati dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 49, comma 1, entro il giorno successivo a quello della data di eseguito segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.

2. Il sistema esegue il riscontro automatico delle operazioni accessorie dichiarate dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 49, comma 1, fino al secondo giorno antecedente la data di liquidazione segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.

3. I contratti e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema non sono più modificabili da parte dei dichiaranti.

4. I contratti conclusi per il tramite del sistema di contrattazione in continua sono automaticamente riscontrati dal sistema e possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo le modalità previste all'art. 42, comma 4.

5. I contratti conclusi con modalità diverse dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati da parte di entrambi i dichiaranti esclusivamente nello stesso giorno di comunicazione al sistema. In tal caso il sistema fornisce alla Consob apposita segnalazione relativa ai contratti ed alle operazioni accessorie riscontrati e cancellati.

6. Le dichiarazioni relative alla risposta premi anticipata e all'estinzione anticipata del contratto di riporto non sono soggette a riscontro se effettuate dal compratore del premio ovvero dal riportatore entro l'orario (ora del sistema) stabilito dalla Consob. In tal caso il sistema genera automaticamente una dichiarazione uguale e contraria per il venditore del premio o per il riportato. Oltre l'ora stabilita la dichiarazione di esito o di estinzione anticipati ha effetto solo se comunicata da entrambi i contraenti e riscontrata dal sistema.

7. Le rettifiche di cui al comma 1 relative ai contratti dichiarati debbono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno successivo alla data di eseguito del contratto.

8. Le rettifiche di cui al comma 2 relative alle operazioni accessorie devono essere eseguite entro l'orario stabilito del secondo giorno antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse.

Art. 57 *(Mancato riscontro delle operazioni).* — *1.* I contratti segnalati per la rettifica dal sistema ai dichiaranti ai sensi dell'art. 56, comma 1, e da questi non rettificati entro l'orario stabilito del giorno successivo alla data di eseguito sono automaticamente stornati dal sistema. In tal caso il sistema provvede ad effettuare apposita segnalazione alla Consob e ai dichiaranti dei contratti stornati.

2. Le operazioni accessorie segnalate per la rettifica dal sistema ai dichiaranti ai sensi dell'art. 56, comma 2, e da questi non rettificati entro l'orario stabilito del secondo giorno antecedente la data di liquidazione sono automaticamente stornate dal sistema e comunicate ai dichiaranti.

Art. 58 *(Archiviazione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge n. 1/1991, a prezzi diversi da quelli di borsa o con scadenza superiore a quella automaticamente attribuita dal sistema).* — *1.* Il sistema individua ed archivia i contratti di compravendita conclusi ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge n. 1/1991 (compravendite di blocchi), a prezzi diversi da quelli di borsa o con scadenza diversa da quella di cui all'art. 55, comma 1.

2. Ai fini della determinazione dello scostamento dal prezzo di borsa:

se nel corso della seduta di borsa le contrattazioni su un titolo hanno dato luogo a due o più prezzi, si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa le compravendite di blocchi il cui prezzo non è compreso nell'intervallo definito dal prezzo massimo rilevato in borsa maggiorato di una percentuale stabilita dalla Consob e dal prezzo minimo rilevato in borsa diminuito della stessa percentuale;

se nel corso della giornata le contrattazioni su un titolo hanno dato luogo ad un solo prezzo, si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa le compravendite di blocchi il cui prezzo non è compreso nell'intervallo definito dal prezzo rilevato in borsa maggiorato o diminuito della stessa percentuale di cui sopra;

se nel corso della giornata non si sono registrate contrattazioni su un titolo, le compravendite di blocchi si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa.

3. Nel caso di insolvenza di un aderente alla liquidazione a contante garantita, il sistema comunica alla Banca d'Italia le informazioni necessarie alla determinazione dei saldi multilaterali dell'insolvente e delle sue controparti al netto dei contratti di compravendita di cui al comma 1.».

16. Dopo l'art. 58 è inserito il seguente titolo:

«Titolo VI

SISTEMA DI SUPPORTO INFORMATIVO AL MERCATO DEI RIPORTI A CONTANTE

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 59 *(Funzioni del sistema).* — *1.* Il sistema consente agli utenti, tramite apposite pagine telematiche, l'esposizione e la gestione di proposte di contratti di riporto a contante, sia in qualità di riportato che di riportatore.

2. Il sistema non consente la conclusione automatica dei contratti di riporto di cui al comma 1.

Art. 60 *(Utenti del sistema).* — *1.* Sono abilitati ad esporre proposte di contratti di riporto a contante sul sistema gli agenti di cambio, le banche e le società di intermediazione mobiliare autorizzate allo svolgimento dell'attività di finanziamento dei contratti di borsa, aderenti alla liquidazione a contante garantita.

Art. 61 *(Modalità di immissione e di gestione delle proposte).* — *1.* Durante l'orario di funzionamento del sistema, gli utenti immettono le proposte di contratti di riporto a contante indicando: il codice del titolo; il segno del contratto a seconda che l'utente intenda assumere la posizione di riportato o di riportatore; la quantità di azioni e dei warrant richiesti o offerti a riporto; il prezzo espresso in tasso nominale annuo nel caso in cui l'interesse sia a favore del riportatore o in lire per azione nel caso in cui l'interesse sia a favore del riportato.

2. Le proposte esposte sul sistema sono impegnative per il proponente sino a cancellazione. Conseguentemente, a seguito della conclusione di ciascun contratto di riporto, l'utente è tenuto ad aggiornare o a cancellare le proprie proposte esposte sul titolo interessato. Alla chiusura del servizio, il sistema procede automaticamente a cancellare le proposte ancora esposte.

3. Ciascun utente può cancellare le proprie proposte di contratti di riporto a contante, sia singolarmente per azione o warrant, sia globalmente per tutte le azioni e warrant sui quali abbia esposto proposte. Ciascun utente può, inoltre, variare le proprie proposte anche limitatamente alle sole indicazioni relative alla quantità e al prezzo.

Art. 62 *(Funzioni di informazione del sistema).* — *1.* Il sistema permette a ciascun utente di avere visione per ciascun titolo delle proposte esposte, in ordine di prezzo crescente per le quantità domandate a riporto e decrescente per le quantità offerte a riporto. In presenza di uguale prezzo, l'ordinamento è decrescente per quantità e, a parità di quantità, è decrescente per ordine di inserimento.

2. Durante l'orario di funzionamento, il sistema fornisce per ciascun titolo tramite la funzione di cui all'art. 30, informazioni al pubblico relativamente alle migliori proposte in domanda ed in offerta, indicando i relativi prezzi e quantità.

3. Ai fini della pubblicazione del listino ufficiale di borsa, il sistema fornisce, relativamente ai contratti di riporto a contante, per ciascun titolo e per ciascuna giornata di borsa: il volume complessivamente trattato, il numero di contratti conclusi, il prezzo medio ponderato, il prezzo minimo ed il prezzo massimo distinti tra contratti in cui l'interesse è pagato a favore del riportatore (riporti) e contratti in cui l'interesse è pagato a favore del riportato (deporti).

Art. 63 *(Interventi della Consob sullo svolgimento delle contrattazioni)*. — *1.* La Consob, tramite apposita funzione, inibisce l'inserimento delle proposte degli utenti per i quali siano stati adottati provvedimenti di esclusione dalle borse valori o di sospensione cautelare da una o più delle attività d'intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1/1991, sia venuta meno la qualità di aderente alla liquidazione a contante garantita o che siano stati sospesi dal servizio di negoziazione in continua. Le proposte dell'utente nei confronti del quale la Consob abbia operato il suddetto intervento sono automaticamente cancellate dal sistema.

2. Per ciascuna seduta di borsa, il sistema registra automaticamente tutte le informazioni immesse sul sistema stesso e le tiene a disposizione della Consob su supporti magnetici.».

17. Dopo l'art. 63, è inserito il seguente titolo:

«Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 64 *(Norme di attuazione)*. — *1.* Con apposita delibera la Consob stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento».

18. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

I punti da 1 a 14 e il punto 17 del presente provvedimento entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I punti 15 e 16 del presente provvedimento entreranno in vigore dalla data di adozione della liquidazione a contante garantita

Roma, 17 novembre 1993

Il presidente, BERLANDA

93A6652

DELIBERAZIONE 17 novembre 1993

Determinazione, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalità e dei termini di versamento alla Cassa di compensazione e garanzia dei margini di garanzia dei contratti su titoli quotati in borsa. (Deliberazione n 7523).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori approvato con delibera n. 5564 del 20 novembre 1991 come successivamente modificato e integrato da ultimo con delibera n. 7522 del 17 novembre 1993;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate d'intesa con la Banca d'Italia in data 16 marzo 1992 come successivamente modificate ed integrate da ultimo in data 5 novembre 1993;

Visto in particolare l'art. 17, commi 2 e 3 delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalità e i termini per il versamento dei margini di garanzia al fondo liquidazione mensile gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia da parte dei soggetti di cui ai commi citati;

Visto altresì l'art. 17, comma 4, delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalità e i termini per la restituzione dei margini di garanzia di cui sopra;

Visto inoltre l'art. 25, comma 2, delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalità e i termini per il versamento al fondo liquidazione a contante gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia dei margini forfettari e contrattuali da parte degli intermediari, diversi dalle banche, aderenti alla liquidazione a contante garantita;

Visto altresì l'art. 25, comma 4, delle citate disposizioni che prevede che la Consob d'intesa con la Banca d'Italia determini le modalità e i termini per la restituzione dei margini di garanzia di cui sopra;

Visti infine gli articoli 28 e 33, comma 5, delle citate disposizioni che prevedono che la Consob determini, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità e i termini per la reintegrazione, nei casi ivi previsti, dei margini forfettari versati dagli aderenti alla liquidazione a contante garantita, diversi dalle banche;

Ritenuta la necessità di procedere alla definizione delle modalità e dei termini suddetti;

Vista la nota n. 295054 del 10 novembre 1993 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo della presente delibera, trasmessa dalla Consob alla Banca stessa con lettera BOR/RM/93009279 del 4 novembre 1993;

Delibera:

I versamenti periodici (margini) al fondo di liquidazione mensile di cui all'art. 17, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia (disposizioni) sono effettuati in contanti. È tuttavia possibile, in luogo del versamento del contante adempiere al prescritto obbligo per il tramite di fideiussioni cauzionali rilasciate a favore della Cassa da banche.

Nei casi di restituzione previsti dalle disposizioni, le disponibilità in contanti costituite dai soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni stesse, sono messe a loro disposizione mediante accrediti nei conti di gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia dalle banche incaricate dei pagamenti di cui sopra. Detto accredito avviene il giorno successivo a quello di liquidazione mensile.

Nei casi di restituzione previsti dalle disposizioni, le fideiussioni cauzionali costituite dai soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni stesse, sono reintegrate il giorno successivo a quello di liquidazione mensile dell'importo imputato alla liquidazione mensile stessa.

I soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle disposizioni, ricevono comunicazione degli importi da loro dovuti, anche per il tramite del sistema telematico delle borse valori e sulla base dei dati elaborati dal sistema automatico di riscontro e rettifica giornaliero di cui al Titolo V, Capo I, del regolamento del sistema telematico delle borse valori citato in premessa, entro le ore 9,00 del giorno di borsa aperta successivo a ciascun giorno di contrattazione. Detti soggetti sono tenuti a effettuare il versamento dei margini, sulla base delle comunicazioni di cui sopra, entro le ore 12,00 del giorno stesso.

Il versamento al fondo liquidazione a contante del margine forfettario di cui all'art. 25, comma 2, lettera *a)*, delle disposizioni è effettuato in contanti. È tuttavia possibile, in luogo del versamento del contante, adempiere al prescritto obbligo tramite fideiussioni cauzionali rilasciate da banche a favore della Cassa.

Il versamento al fondo liquidazione a contante dei margini contrattuali di cui all'art. 25, comma 2, lettera *b)*, delle disposizioni è effettuato esclusivamente in contanti.

Gli intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita diversi dalle banche ricevono comunicazione dell'ammontare dei margini contrattuali dovuti anche per il tramite del sistema telematico delle borse valori e sulla base dei dati elaborati dal sistema automatico di riscontro e rettifica giornalieri di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori citato in premessa, entro le ore 9,00 del giorno in cui viene liquidata l'accensione di ciascun contratto di riporto nella liquidazione a contante garantita. Detti soggetti sono tenuti a effettuare il versamento dei margini, sulla base delle comunicazioni di cui sopra, entro le ore 12,00 del giorno stesso.

Gli intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita diversi dalle banche, sulla base di apposita comunicazione della Cassa, costituiscono il margine forfettario nella misura determinata dalla Consob entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello di avvio dell'operatività del fondo liquidazione a contante di cui all'art. 25 delle disposizioni. Gli intermediari diversi dalle banche che aderiscono successivamente alla liquidazione a contante garantita sono tenuti, sulla base di apposita comunicazione della Cassa, a costituire il margine forfettario, nella misura determinata dalla Consob, entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello di avvio della loro operatività.

Nel caso di incremento da parte della Consob della misura precedentemente stabilita del margine forfettario, gli intermediari diversi dalle banche aderenti alla liquidazione a contante garantita integrano, sulla base di apposita comunicazione della Cassa, il margine forfettario stesso, con le medesime modalità di cui sopra, entro il termine stabilito dalla Consob medesima. Nel caso di riduzione da parte della Consob della misura del margine forfettario, la differenza tra il minor importo del margine stesso e l'importo precedentemente stabilito è restituita mediante accrediti nei conti di gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia dalle banche incaricate dei pagamenti di cui sopra, ovvero mediante reintegro delle fideiussioni cauzionali il giorno successivo a quello di comunicazione da parte della Cassa del nuovo importo dei margini forfettari.

Nei casi di cui all'art. 28, e all'art. 33, comma 5, delle disposizioni, gli aderenti alla liquidazione a contante garantita, diversi dalle banche, reintegrano i propri margini forfettari entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello del loro utilizzo da parte della Cassa, con le stesse modalità sopra prescritte per la costituzione dei margini forfettari stessi.

Nei casi di restituzione previsti dalle disposizioni, i margini contrattuali versati ai sensi dell'art. 25, comma 2, delle disposizioni stesse, dagli aderenti, diversi dalle banche, alla liquidazione a contante garantita sono accreditati nei conti di gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia dalle banche incaricate dei pagamenti di cui sopra. Detto accredito avviene il giorno successivo a quello di ciascuna liquidazione a contante garantita nel caso in cui questa si chiuda senza l'intervento della Cassa o con un intervento di importo complessivo non superiore all'ammontare dei margini versati dall'inadempiente.

Nel caso di cui all'art. 25, comma 3, delle disposizioni, i margini forfettari sono restituiti ai soggetti che li hanno versati mediante accrediti nei conti di

gestione intrattenuti presso la Banca d'Italia dalle banche incaricate dei pagamenti di cui sopra. Detto accredito avviene il giorno successivo a quello in cui si è verificata la perdita della qualità di aderente alla liquidazione a contante garantita.

Le modalità di comunicazione da parte della Cassa degli importi dei margini forfettari e contrattuali a credito e a debito degli intermediari diversi dalle banche aderenti alla liquidazione a contante garantita sono stabilite dalla Cassa stessa con apposita circolare.

I versamenti in contanti al fondo liquidazione mensile ed al fondo liquidazione a contante sono effettuati mediante accrediti del conto di gestione intrattenuto dalla Cassa presso la Banca d'Italia, tramite una banca appositamente incaricata.

Nei casi in cui, ai sensi della presente delibera, sia consentito adempiere all'obbligo di versamento dei margini tramite fideiussioni cauzionali, la Cassa determina nel regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni i criteri e le modalità di rilascio a proprio favore e di utilizzo delle fideiussioni stesse.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore dal 17 gennaio 1994. Essa sarà altresì pubblicata nel Bollettino della Consob. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera è abrogata la delibera n. 6352 del 16 luglio 1992.

Roma, 17 novembre 1993

Il presidente: BERLANDA

93A6653

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 381, recante: «Modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati».

Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 381, recante: «Modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1993.

93A6707

Mancata conversione del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 383, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 383, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 30 settembre 1993.

93A6708

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Queretaro (Messico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giovanni Enzo Bellei Barbieri, console onorario in Queretaro (Messico), con circoscrizione territoriale comprendente gli Stati di Hidalgo, San Luis Potosi e Guanajuato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia a Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia a Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia a Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia a Città del Messico di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

93A6660

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 105 del 19 novembre 1993

Prodotti medicinali per uso veterinario:

AUJESZKY-SUIVAX - registrazione n. 26081: confezione da 10 - 25 - 50 dosi;

AUJESZKY A-SUIVAX GI - registrazione n. 28204: confezione flacone da 100 ml;

AUJISFLU-SUIVAX - codice A.I.C. 100036019: fracone da 100 ml (50 dosi);

BIO-MAREK HVT - registrazione n. 23896: confezione da 250 - 1.000 - 2.500 dosi; confezione da 10.000 dosi;

BIOMAREK HVT CONGELATO - registrazione n. 25836:
confezione da 100 dosi + flacone diluente da 200 ml;

BIO-VAC BI - registrazione n. 26824:
confezioni da 100 - 1.000 dosi;
10 flaconi da 1.000 dosi;

BIOVAC BI TYPE - registrazione n. 23565:
confezione da 1.000 - 5.000 dosi;
confezione da 10.000 dosi;

BIO-VAC LaSota - registrazione n. 26825:
confezione da 1.000 dosi;
10 flaconi da 1.000 dosi;

BIOVAC ND-IB - registrazione n. 26826:
confezione da 1.000 dosi;
10 flaconi da 1.000 dosi;

BI-VAC I - registrazione n. 23899:
confezione da 1.000 dosi;
confezione da 10.000 dosi;

BI-VAC II - registrazione n. 23899/A:
confezione da 1.000 dosi;
confezione da 10.000 dosi;

BIO-MD-VAC - registrazione n. 27520:
confezione fiale di vaccino da 1.000 dosi;
confezione flacone di diluente da 200 ml;

BOVAX-3V - registrazione n. 27033:
flacone da 25, 100 e 250 ml;

EDS-OLVAC - registrazione n. 26560:
flacone da 250 ml (500 dosi);

ENCEFALVAC - registrazione n. 23901:
confezione da 1.000 dosi;
confezione da 10.000 dosi;

FLUEN-SUIVAX - registrazione n. 28125:
flacone da 100 ml;
10 flaconi da 250 ml;

HG-GEL-VAC - registrazione n. 27084:
flacone da 250 ml;
10 flaconi da 250 ml;

HG-OLVAC - registrazione n. 26273:
flacone da 250 ml (500 dosi);

IBA-VAC - registrazione n. 23898:
confezioni da 1.000, 5.000 dosi;
confezione da 10.000 dosi;

LARVAC - registrazione 26995:
confezione da 1.000 dosi;

MAREK-VAC CONGELATO BIVALENTE - registrazione n. 26820:
fiala 1.000 dosi + diluente 200 ml;

MG-OLVAC - registrazione n. 25835;
flacone da 250 ml (500 dosi);

OL-VAC - registrazione n. 23212:
flacone da 250 ml (500 dosi);
10 flaconi da 250 ml;

OLVAC A+B - registrazione n. 27196:
flacone da 250 ml (500 dosi);
10 flaconi da 250 ml;

OLVAC A+G - registrazione n. 26490:
flacone da 250 ml (500 dosi);
10 flaconi da 250 ml;

PA-OLVAC - registrazione n. 27202:
flacone da 250 ml;
10 flaconi da 250 ml;

PARVO-SUIVAX - registrazione n. 27280:
flacone da 20 ml (10 dosi);
flacone da 100 ml (50 dosi);

PLEURO SUIVAX - registrazione n. 26080:
flacone da 100 ml (40 dosi);
flacone da 250 ml (100 dosi);
10 flaconi da 250 ml (1.000 dosi);

PM-OLVAC - registrazione n. 26274:
confezione da 500 dosi;

RINI SUIVAX - registrazione n. 26082:
flacone da 250 ml (50 dosi);
6 flaconi da 100 ml;

SPRAY-VAC F - registrazione n. 23895:
confezione da 1.000, 5.000 dosi;
confezione da 10.000 dosi;

VAIOL-VAC - registrazione n. 23897:
confezione da 1.000 dosi.

Titolare A.I.C.: Nuova Eurobio Vaccini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285, codice fiscale 01342040175.

Modifiche apportate: nuovo titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285, codice fiscale 00592170377.

Decreto n. 112 del 19 novembre 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «PROGRAM» (Lufenuron).

a) Titolare A.I.C.: CIBA-GEIGY-AG, Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta CIBA-GEIGY S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233, km 20,5 - codice fiscale 00826480154.

b) Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

c) Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:
6 compresse da 80 mg, n. di A.I.C. 100098019;
6 compresse da 235 mg, n. di A.I.C. 100098021;
6 compresse da 710 mg, n. di A.I.C. 100098033;
6 compresse da 1420 mg, n. di A.I.C. 100098045;
60 compresse da 80 mg, n. di A.I.C. 100098058;
60 compresse da 235 mg, n. di A.I.C. 100098060;
60 compresse da 710 mg, n. di A.I.C. 100098072;
60 compresse da 1420 mg, n. di A.I.C. 100098084;
6 ampolle da 1,9 g, n. di A.I.C. 100098096;
60 ampolle da 1,9 g, n. di A.I.C. 100098108.

d) Composizione:

una compressa del peso di 80 mg contiene: lufenuron 23.1000 mg; altri componenti: polietilenglicole 8000, lattosio sprayzzato, cellulosa microcristallina, amido di mais, carbossimetilcellulosa sodica, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, talco, biossido di titanio, ossido di ferro giallo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa del peso di 235 mg contiene: lufenuron 67.8000 mg; altri componenti: polietilenglicole 8000, lattosio sprayzzato, cellulosa microcristallina, amido di mais, carbossimetilcellulosa sodica, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, talco, biossido di titanio, ossido di ferro giallo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa del peso di 710 mg contiene: lufenuron 204.9000 mg; altri componenti: polietilenglicole 8000, lattosio sprayzzato, cellulosa microcristallina, amido di mais, carbossimetilcellulosa sodica, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, talco, biossido di titanio, ossido di ferro marrone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa del peso di 1420 mg contiene: lufenuron 409.8000 mg; altri componenti: polietilenglicole 8000, lattosio sprayzzato, cellulosa microcristallina, amido di mais, carbossimetilcellulosa sodica, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, talco, biossido di titanio, ossido di ferro marrone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una ampolla da 1,9 g contiene: lufenuron 133.00 mg; altri componenti: glicerina, cellulosa microcristallina, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

e) Indicazioni terapeutiche: prevenzione e controllo infestazioni da pulci nel cane sostenute da Ctenocephalides canis e Ctenocephalides felis. Può essere somministrato a tutti i cani, comprese le femmine gravide ed i cuccioli svezzati. È consigliabile ripetere il trattamento tutti gli anni.

f) Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

g) Altre condizioni: i controlli di qualità sui singoli lotti importati sono effettuati dalla società Ciba-Geigy S.p.a. nello stabilimento sito in Origgio (Varese).

Decreto n. 113 del 19 novembre 1993

Vaccino per uso veterinario «BIO NEW EDS+IB» vaccino inattivato ed emulsionato contro la pseudo peste aviare, la sindrome del calo di deposizione '76 e la bronchite infettiva.

a) Titolare A.I.C.: Bioteke S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Chignolo Po (Pavia), s.s. 234 per Cremona, km 28,2 - codice fiscale 04598310151.

b) Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Chignolo Po (Pavia).

c) Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: scatola da 5000 dosi contenente 10 flaconi da 500 dosi, numero di A.I.C. 100069018.

d) Composizione per dose 0,5 ml:

10^{9}DIE/50 di virus della pseudopeste aviare concentrato e inattivato 0,20 ml; 1.000 UHA di virus della sindrome del calo di deposizione '76 inattivato 0,020 ml; $10^{6,7}$DIE/50 di virus della bronchite infettiva sierotipo Massachusetts, ceppo M41 inattivato 0,070 ml; altri componenti: olio minerale leggero secondo USP XX Ed., sorbitan monooleato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); preservante: sodio etil mercurio tiosalicilato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); attività componente vaccino pseudopeste: >50 DP 50/dose.

e) Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva delle galline ovaiole e riproduttrici contro la pseudopeste aviare, la sindrome del calo di deposizione '76 e la bronchite infettiva.

f) Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 114 del 19 novembre 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «MYOTROFIL».

a) Titolare A.I.C.: IZO S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona 282 - codice fiscale 00291440170.

b) Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.

c) Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 100080011;
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100080023.

d) Composizione:

100 ml contengono: principi attivi: magnesio aspartato tetraidrato 1,75 g; potassio aspartato emidrato 1,30 g; adenosina monofosfato bisodico 0,25 g; carnitina cloridrato 0,20 g; eptaminolo cloridrato 0,50 g; sodio selenito 0,05 g; sorbitolo 5 g; altri componenti: p-idrossibenzoato di metile, p-idrossibenzoato di propile, acqua p.p.i. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

e) Indicazioni terapeutiche: coadiuvante per miopatie dismetaboliche.

f) Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 115 del 19 novembre 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «RILEXINE» (cefalessina).

Titolare A.I.C.: Laboratoires Virbac S.A. - 1ère Avenue 2065m - LID - Carros (Francia) rappresentato in Italia dalla ditta Virbac S.r.l., via dei Gracchi, 30, Milano - codice fiscale 06802290152.

a) Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

b) Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

mg 75 scatola da 8 compresse, numero di A.I.C. 100066012;
mg 300 scatola da 12 compresse, numero di A.I.C. 100066024;
mg 300 scatola da 24 compresse, numero di A.I.C. 100066036.

c) Composizione:

ogni compressa da 200 mg contiene: principio attivo: cefalessina 75 mg (pari a 79 mg di cefalessina monoidrato); altri componenti: polivinilpirrolidone K 30, amido di patate, magnesio stearato, talco, polivinilpirrolidone reticolato, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 800 mg contiene: principio attivo: cefalessina 300 mg (pari a 316 mg di cefalessina monoidrato); altri componenti: polivinilpirrolidone K 30, amido di patate, magnesio stearato, talco, polivinilpirrolidone reticolato, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

d) Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni causate da batteri sensibili alla cefalessina; principali indicazioni: infezioni di tessuto cutaneo: piodermiti superficiali e profonde, dermatiti infettive; infezioni del tratto urinario: nefriti, cistiti; infezioni respiratorie; infezioni del tessuto osseo.

e) Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 116/93 del 19 novembre 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «KILLITAM» (acepromazina maleato);

a) Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana - ATI S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1, codice fiscale 00416510287.

b) Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'Officina farmaceutica consortile sita in Ozzano Emilia (Bologna).

c) Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone gocce da 20 ml, n. di A.I.C. 100057013;
astuccio da 10 compresse da 200 mg, n. di A.I.C. 100057025;
astuccio da 20 compresse da 200 mg, n. di A.I.C. 100057037.

d) Composizione:

gocce: 1 ml contiene: principi attivi: acepromazina maleato 20,33 mg (equivalenti ad acepromazina 15,00 mg); eccipienti: sodio metile paraidrossibenzoato; sodio propile paraidrossibenzoato; saccarosio; glicerina; acqua depurata q.b. a 1 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

compresse: una compressa da 200 mg contiene: principi attivi: acepromazina maleato 13,55 mg (equivalenti ad acepromazina 10,00 mg); eccipienti: lattosio anidro; cellulosa microcristallina; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

e) Indicazioni terapeutiche: l'impiego del Killitam è indicato nei cani e gatti come tranquillizzante:

in occasione di esposizioni, toelettature, contenzione, cattura, ecc.; per prevenire la comparsa del vomito associato al «mal d'auto»; come sedativo nelle manipolazioni cliniche e diagnostiche; per la sedazione di base nel caso di interventi chirurgici minori o di anestesia loco-regionale; nella pre-anestesia; nella perversione dell'istinto materno, cannibalismo ecc.; in dermopatie accompagnate da forte prurito (neurodermatiti); nell'anoressia nervosa suddividendo il dosaggio indicato in due somministrazioni giornaliere.

f) Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 117/93 del 19 novembre 1993

Specialità medicinali per uso veterinario «KAVMOS» (acepromazina maleato):

a) Titolare A.I.C.: Azienda terapeudica italiana - ATI S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1, codice fiscale 00416510287.

b) Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'Officina farmaceutica consortile sita in Ozzano Emilia (Bologna).

c) Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

astuccio da 1 siringa da 15 ml, n. di I.A.C. 100056011;
astuccio da 3 siringhe da 15 ml, n. di A.I.C. 100056023.

d) Composizione:

1 ml contiene: principi attivi: acepromazina maleato 17,60 mg (equivalenti ad acepromazina 13 mg); eccipienti: sodio metile paraidrossibenzoato: sodio propile paraidrossibenzoato; saccarosio; idrossipropilmetil cellulosa; acqua q.b. a 1,00 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

e) Indicazioni terapeutiche: l'impiego del Kavmos è indicato negli equini come tranquillizzante:

in occasione di trasporti; in soggetti eccitati o aggressivi se sottoposti a manipolazioni;

durante l'addestramento; come sedativo di base in occasione di interventi di chirurgia minore e di esami diagnostici, per interventi in anestesia loco-regionale, nella pre-anestesia, ecc.; per la terapia collaterale nelle laminiti per effetto di vasodilatazione periferica.

f) Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decreto n. 118 del 19 novembre 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «NEO-LAXOVETE» flacone da 200 ml soluzione - registrazione n. 24490.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica 9 - codice fiscale 00691950240.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: principi attivi: bario cloruro diidrato 12 g; colina cloruro 8 g; tripelennamina cloridrato 0,6 g; sodio propionato 30 g; acido propionico 23,135 g; altri componenti: acqua depurata q.b. a 200 ml;

confezionamento: il confezionamento della specialità medicinale suddetta è ora variato da quello precedentemente autorizzato a flacone politene da 200 ml;

numero di A.I.C.: alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato: flacone da 200 ml, n. di A.I.C. 100037011.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 119 del 19 novembre 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «PHOSPHORUM B12» flacone da 100 ml - registrazione n. 18231/A.

Titolare A.I.C.: Instituto Bayer de Terapeutica Experimental S.S. di Viladecans (Spagna) rappresentato in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa 126 - codice fiscale 05849130157:

Modifiche apportate:

Produttore: la la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è prodotta, a decorrere dal 1° gennaio 1994, presso lo stabilimento Bayer AG di Leverkusen (Germania), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) presso lo stabilimento KVP, Pharma un Veterinaer - Produkte GmbH, Projendorfer Strasse 324, 24106 Kiel (Germania).

Numero di A.I.C.: alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato: flacone da 100 ml, n. di A.I.C. 100106018.

I lotti prodotti nell'officina autorizzata precedentemente e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 120 del 19 novembre 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «TYLAN SOLUBILE» (tilosina tartrato) confezione da 100 g - registrazione n. 20595/A.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733 - codice fiscale 00426150488.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale in questione è ora prodotta dalla ditta Vetimex Prooduktie en Handelsmaaschuppij B.V. sita ad Handels 25, Ad Bladel (Olanda), con effettuazione delle operazioni di controllo sia dalla succitata ditta Vetimex, sia dalla ditta Dista Products Limited nello stabilimento situato a Fleming Road Speke, Liverpool (Inghilterra).

Numero di A.I.C.: alla confezione di seguito indicata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato: flacone solubile 100g, n. di A.I.C. 100108012.

I lotti prodotti nell'officina precedentemente autorizzata e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 121/93 del 19 novembre 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «VET-CILLIN LA» (amossicillina tridrato): confezioni da 50, 100 e 250 ml - registrazione n. 26607.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello, 8, e sede amministrativa in Agrate Brianza (Milano), centro direzionale Colleoni - Palazzo Orione, 2 - codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

Denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora denominata «Neo Vet - Cillin La».

Composizione (limitatamente agli eccipienti):
la composizione ora autorizzata è la seguente:
principio attivo: invariato;
eccipienti: alcool benzilico; alluminio stereato; diesteri di glicole propilenico con acidi grassi di natura vegetale (Miglyol 840) q.b. a 100.00 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numero di A.I.C.:
alle confezioni di seguito elencata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:
flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100107010;
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100107022;
flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 100107034.

I lotti già prodotti con la precedente denominazione, composizione e condraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 122/93 del 19 novembre 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «CHEMY SPRAY»: forma spray reg. n. 19459.

Titolare A.I.C.:
Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello, 8, e sede amministrativa in Agrate Brianza (Milano), centro direzionale Colleoni - Palazzo Orione 2 - codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

Composizione (limitatamente agli eccipienti):
la composizione ora autorizzata è la seguente:
principio attivo: invariato;
eccipienti: blu patent 80 (E 131); dimetilacetamide; acetone; propellente miscela di idrocarburi e di metiletere (rapporto 40:60) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Volume totale della fase liquida 125 ml.

Numero di A.I.C.:
alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato: soluzione spray: 100 g di soluzione in bombola, numero di A.I.C. 100112010.

I lotti già prodotti con la precedente composizione e condraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito non possono essere più venduti a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Decreto n. 123 del 19 novembre 1993

Vaccino per uso veterinario «LYOMAREX» vaccino a virus vivo liofilizzato contro la malattia di Marek:
flacone da 250 dosi e flacone da 1.000 dosi di vaccino + flacone 50 ml e 200 ml di diluente - registrazione n. 25029.

Titolare A.I.C.:
Iffa Merieux - Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Bezzi 24 - codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

a) Titolare A.I.C.:
nuovo titolare A.I.C. Società Ivaz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova) - codice fiscale 00221300288.

b) Produttore:
Rhone Merieux - Lione (Francia) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento ed etichettatura presso il laboratorio Ivaz di Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova).

c) Confezioni e numero di A.I.C.:
flacone da 1.000 dosi di vaccino liofilizzato + flacone da 200 ml di diluente, numero di A.I.C.: 100117011.

I lotti già prodotti con il numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 124 del 19 novembre 1993

Specialità medicinali per uso veterinario «VIBRAVET pasta» (doxiciclina monoidrato):
1 siringa all'1% da 5 ml, registrazione n. 27870;
1 siringa all'1% da 10 ml, registrazione n. 27870;
1 siringa all'10% da 5 ml, registrazione n. 27870/1;
1 siringa all'10% da 10 ml, registrazione n. 27870/1.

Titolare A.I.C.:
Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina s.s. 156, km 50 - codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

Nuove preparazioni:

è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove preparazioni nelle confezioni indicate:

Compresse:
100 g - 8 compresse, numero di A.I.C. 100105055;
200 g - 10 compresse, numero di A.I.C. 100105067;

composizione delle compresse:
una compressa da 100 g contiene:
principio attivo: doxiciclina monoidrato 104,10 mg (pari a 100 mg di doxciclina base);

altri componenti: silice colloidale, cellulosa microcristallina, sodio-carbossimetilcellulosa, stearato di magnesio, giallo chinolina, indigotina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una compressa da 200 g contiene:
principio attivo: doxiciclina monoidrato 208,12 mg (pari a 200 mg di doxiciclina base);

altri componenti: silice colloidale, cellulosa microcristallina, sodio-carbossimetilcellulosa, stearato di magnesio, giallo chinolina, indigotina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Sciroppo:
flacone da 30 ml, numero di A.I.C. 100105079;

composizione dello sciroppo:
100 ml di sciroppo contengono:
principio attivo: doxiciclina iclato 1,15 g (pari a 1 g di doxiciclina base);

altri componenti: dimeticone-emulsione, calcio cloruro, eritrosina, glicerolo 85%, sorbitolo soluzione 70%, poli-(1-vinil-2-pirrolidone) K 30, idrossido di sodio, biosolfito di sodio anidro, butil-4-idrossibenzoato, propil-4-idrossibenzoato, essenza di lampone 73799-33, saccarinato di sodio, magnesio alluminio silicato, acqua depurata, colorante carminio, propilenglicole, acido cloridrico 37% (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C.:

alle confezioni di seguito indicate della categoria pasta vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati:
siringa all'1% da 5 ml, numero di A.I.C. 100105016;
siringa all'1% da 10 ml, numero di A.I.C. 100105028;
1 siringa al 10% da 5 ml, numero di A.I.C. 100105030;
1 siringa al 10% da 10 ml, numero di A.I.C. 100105042.

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 125/93 del 19 novembre 1993

Vaccino per uso veterinario «CANDUR CEL»:
vaccino Behringwerke contro il cimurro, l'epatite contagiosa e la leptospirosi del cane nelle confezioni: 1, 10 e 30 dosi con siringhe sterili e 10, 30, 50 e 100 dosi prive di siringhe sterili, reg. n. 20551.

Titolare A.I.C.:
Behringwerke AG di Marburg Lahn (Germania), rappresentata in Italia dalla società Roussel-Hoechst Agrovet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, codice fiscale 04210710150.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione del flacone, contenente il solvente, ora autorizzata è la seguente: potassio fosfato monobasico; sodio fosfato; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Resta invariata la composizione del flacone contenente la sostanza liofilizzata;

Numeri di A.I.C.: alle confezioni di seguito elencate viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:
1 dose con 1 siringa sterile monouso, numero di A.I.C. 100120017;
10 dosi con 10 siringhe sterili monouso, numero di A.I.C. 100120029;
30 dosi con 30 siringhe sterili monouso, numero di A.I.C. 100120031;
10 dosi prive di siringhe sterili, numero di A.I.C. 100120043;
30 dosi prive di siringhe sterili, numero di A.I.C. 100120056;
50 dosi prive di siringhe sterili, numero di A.I.C. 100120068;
100 dosi prive di siringhe sterili, numero di A.I.C. 100120070.

Le confezioni con la precedente composizione e contraddistinte dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenute in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

93A6659

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione «Pia unione Cuore Immacolato di Maria», in Cerignola, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 10 novembre 1993 l'associazione «Pia unione Cuore Immacolato di Maria» di Cerignola (Foggia) è stata autorizzata ad acquistare l'appartamento di sei vani e accessori sito in S. Giovanni Rotondo, via S. Salvatore n. 12.

93A6661

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer», in Trieste ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 10 novembre 1993 l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta, con testamento olografo del 24 giugno 1988, pubblicato dal notaio dott.ssa Alessandra Malacrea Reinotti con verbale del 6 agosto 1991 al n. 2428, serie 1/*A*, dal sig. Giuseppe Ramponi, nato a Trieste il 26 giugno 1903 e qui deceduto in data 11 luglio 1991.

93A6662

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Filippo Fochi S.p.a., Cibiemme Plast S.p.a. e Cir S.p.a.

(Comunicazione n. 93009734 del 19 novembre 1993).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto:

Società con azioni quotate in borsa	%	(% di possesso precedente)
Filippo Fochi S.p.a (*) . . .	50,07	(49.46) S.F. - Società finanziaria e di partecipazioni S.r.l. (allegato *B*)
Cir S.p.a (**)	50.68 Carlo De Benedetti	(54,24) Carlo De Benedetti (allegato *C*)

Società con azioni negoziate nel mercato ristretto	%	(% di possesso precedente)
Cibiemme Plast S.p.a. (***)	48,19 Team 33 S.r.l.	(21,14) Aristide Cappelletti (allegato *A*)

(*) Società controllata di diritto indirettamente tramite più società.

(**) Società controllate da un unico azionista tramite accordo parasociale (allegato *C*).

(***) Società in cui un unico azionista esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*).

93A6663

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Mola di Bari

La giunta della regione Puglia, con atto n. 3953 del 20 ottobre 1993 esecutivo a norma di legge, ha confermato l'approvazione definitiva del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Mola di Bari a seguito delle controdeduzioni comunali di cui alla delibera di c.c. n. 139/89.

93A6664

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste concernente: «Norme per la utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1993». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1993).

Nell'allegato I al decreto citato in epigrafe, alla pag 32, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente alla «Regione Piemonte» nella parte riguardante «le indicazioni geografiche», al primo rigo, la parola «Moirasco» e da inserire nel rigo superiore, precisamente al di sopra di «Piemonte (D M 16-7-1988 - G U n 233 del 22-9-1988)».

93A6667

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 8 0 0 9 3 *

L. 1.300